



**Comune di
Roveredo in Piano**

***REGOLAMENTO
SUL VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO,
EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI, NONCHE' PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO –***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61 DEL 29.11.2011,
DIVENUTA ESECUTIVA IL 27/12/2011

REGOLAMENTO ESECUTIVO DAL 01.01.2012

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari	4
Art. 3 - Pubblicità e diffusione del regolamento	4
Art. 4 - Limiti oggettivi al presente regolamento.....	4
CAPO II – PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DI LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE	4
Art. 5 - Finalità	4
Art. 6 – Albo Comunale delle forme associative	5
Art. 7 – Articolazione dell’Albo	5
Art. 8 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo - cancellazioni – esclusioni.....	5
Art. 9 - Effetti e benefici dell’iscrizione all’Albo.....	6
Art. 10 - Formazione dei piani di erogazione dei finanziamenti e dei benefici	7
Art. 11 - Obiettivi e settori d’intervento.....	7
CAPO III – CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI - PATROCINIO.....	8
Art. 12 - Tipologia e natura dei finanziamenti e benefici erogabili.....	8
Art. 13 - Criteri generali di attribuzione	8
Art. 14 - Contributi finanziari ordinari e straordinari.....	8
Art. 15 - Patrocinio.....	9
Art. 16 - Modalità di richiesta di patrocinio	9
CAPO IV - PROCEDURE DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI	10
Art. 17 - Richieste di ammissione ai benefici	10
SEZIONE I – CONTRIBUTI ORDINARI	10
Art. 18 - Presentazione e contenuto della domanda di contributo ordinario.....	10
Art. 19 - Misura dei contributi ordinari. Spese ammissibili.	10
Art. 20 - Modalità di erogazione, revoca e riduzione dei contributi ordinari.....	11
SEZIONE II – CONTRIBUTI STRAORDINARI	12
Art. 21 - Contributi per specifiche Iniziative - Contributi straordinari –Soggetti beneficiari ...	12
ART. 22 - Presentazione della domanda di contributo straordinario.....	12
Art. 23 - Misura dei contributi straordinari – Spese ammissibili	13
Art. 24 - Modalità di erogazione dei contributi straordinari.....	14
Art. 25 – Rendicontazione dei contributi straordinari	14
Art. 26 - Pubblicizzazione iniziative associative	14
CAPO V - CONVENZIONI	15
Art. 27 - Modalità per la formulazione di convenzioni	15
CAPO VI – CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE	15

Art. 28 – Beni mobili o immobili.....	15
CAPO VII – ALBO DEI BENEFICIARI	16
Art. 29 - Tenuta dell'Albo	16
CAPO VIII - REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 30 - Regolarizzazione degli utilizzi preesistenti	16
Art. 31 - Entrata in vigore.....	16

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Roveredo in Piano stabilisce, con il presente Regolamento, i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione di contributi e/o l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi natura, nonché per la concessione del patrocinio ad associazioni od altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 agosto 1990, n. 241 s.m.i. ed in applicazione degli artt. 5 e 29 del vigente Statuto Comunale.

Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

Art. 3 - Pubblicità e diffusione del regolamento

1. L'Amministrazione dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità roveredana.

Art. 4 - Limiti oggettivi al presente regolamento

1. Il presente Regolamento non si applica ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche, per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
2. Il presente Regolamento non si applica, altresì, qualora si debba intervenire per regolarizzare pregresse e consolidate situazioni di fatto o disciplinare ex novo rapporti giuridici preesistenti; in questo caso l'assegnazione potrà avvenire previa adozione di specifici atti deliberativi della Giunta Comunale, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma.

CAPO II – PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DI LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 5 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano riconosce, promuove e valorizza l'azione delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo che hanno dimostrato capacità progettuali e gestionali nel realizzare servizi ed avvenimenti rispondenti a reali bisogni della Comunità, favorendone la partecipazione, l'integrazione, la solidarietà e le forme di collaborazione poste in essere, costituendo, le stesse associazioni, una risorsa rilevante e strategica per l'Amministrazione Pubblica.
2. Ai sensi della normativa vigente i fondamenti statuari delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative sono l'autonomia, l'assenza di finalità di

lucro e la presenza di inequivocabili forme democratiche (assemblea dei soci, elettività e gratuità delle cariche). I suddetti fondamenti statutari sono garanzia del ruolo svolto in rappresentanza degli interessi diffusi nella comunità, quale momento di crescita e di partecipazione dei cittadini alla determinazione della vita pubblica.

Art. 6 – Albo Comunale delle forme associative

1. L'Albo Comunale delle forme associative, di cui all'art. 29 dello Statuto Comunale, è tenuto dall'Ufficio comunale competente per l'Associazionismo e viene pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Ente.

Art. 7 – Articolazione dell'Albo

1. L'Albo è articolato per sezioni così definite:
 - a) Sezione educativa, sportiva e ricreativa: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative, ludiche e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente dei giovani e degli adulti, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone.
 - b) Sezione ambiente, territorio, impegno civile, cultura, socio-assistenziale e sanitario: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità, prevalente di fatto, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, lo sviluppo del senso civico, la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini, la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni, la tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, la promozione della persona, la diffusione del principio di solidarietà e il sostegno in situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

Art. 8 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo - cancellazioni – esclusioni

1. Al solo fine dell'**iscrizione** all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti, che devono risultare dallo Statuto o dall'Atto Costitutivo dell'Associazione:
 - a) l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, fra quelle di cui al precedente articolo 7;
 - b) avere sede e/o svolgere la propria attività in modo continuativo nel Territorio Comunale da almeno un anno;
 - c) assenza di qualsiasi scopo di lucro;
 - d) gratuità delle cariche elettive;
 - e) organi rappresentativi regolarmente costituiti.
2. Per l'iscrizione all'Albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta al Sindaco, da redigersi in carta resa legale, fatte salve le esenzioni previste dalla legge, dove andranno specificati:
 - a) la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali;
 - b) il nome del rappresentante legale e del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Roveredo in Piano;
 - c) il numero dei soci/iscritti/tesserati;

- d) la sezione in cui si chiede l'inserimento in relazione agli scopi statuari;
 - e) dichiarazione di accettazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Alla domanda devono essere allegati:
- a) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto o accordo fra aderenti formalizzato con scrittura privata;
 - b) relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'Associazione intende realizzare.
4. L'iscrizione all'Albo comporta:
- a) l'obbligo di comunicare le cariche associative, il numero degli iscritti e le attività svolte e, inoltre, ogni modifica inerente le cariche, l'assetto organizzativo e l'attività svolta, oltre ad eventuali ulteriori modifiche;
 - b) l'obbligo di comunicare ogni variazione che comporti la cessazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.
5. Si procederà alla **cancellazione** dall'Albo nei seguenti casi:
- a) su richiesta scritta dell'Associazione;
 - b) a seguito di cessazione dei requisiti di cui sopra;
 - c) a seguito dell'accertamento d'ufficio della perdita dei requisiti.
6. L'Albo è aggiornato entro 30 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi.
7. Sono espressamente **esclusi** dall'Albo:
- a) i partiti;
 - b) le Associazioni sindacali e professionali di categoria;
 - c) le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
 - d) le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento delle qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale;
 - e) i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.
8. I Comitati, regolarmente costituiti senza scopo di lucro, per attuare iniziative e manifestazioni rientranti nell'ambito dell'attività che questo Comune riconosce meritevoli di attenzione secondo le norme generali del presente regolamento, sono parificati alle associazioni non riconosciute.

Art. 9 - Effetti e benefici dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per aver titolo a:
- a) partecipare e rappresentare la propria Associazione alle riunioni dell'assemblea delle Associazioni, la cui convocazione sarà promossa dall'Amministrazione Comunale almeno due volte all'anno;
 - b) istituire rapporti di convenzione con il Comune di Roveredo in Piano;

- c) presentare domanda di contributo e beneficiare dell'uso gratuito o di riduzione di costi per l'uso di strutture comunali.

Art. 10 - Formazione dei piani di erogazione dei finanziamenti e dei benefici

1. In sede di redazione della proposta di Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, la Giunta formula le proposte di risorse da destinare a ciascuna delle aree di intervento di cui al successivo art. 11.

Art. 11 - Obiettivi e settori d'intervento

1. L'azione di sostegno dell'Amministrazione Comunale alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni è indirizzata principalmente verso le seguenti aree di intervento:
 - a) progetti ed attività rivolti ad anziani e/o disabili di tipo assistenziale (come, ad esempio, cura della persona e dell'abitazione, assistenza per disbrigo di pratiche, recapito di medicinali, trasporto verso punti sociosanitari) con la supervisione dei servizi pubblici competenti;
 - b) progetti ed attività volti alla promozione delle tradizioni e del canto popolare locale;
 - c) progetti ed attività rivolti ai giovani nel campo della formazione culturale e professionale, dell'aggregazione sociale, dell'attività sportiva, della partecipazione alla vita sociale ed alla prevenzione dai comportamenti pregiudizievoli allo sviluppo sano ed autonomo della personalità;
 - d) progetti ed attività rivolte ai giovani nel campo educativo, sotto l'egida del Comune e delle scuole di Roveredo in Piano;
 - e) progetti ed attività connessi con la promozione e la valorizzazione delle tradizioni locali e della conoscenza e sviluppo economico del proprio territorio Comunale;
 - f) progetti ed attività volte all'educazione permanente ed alla realizzazione di eventi culturali, sportivi, ricreativi che arricchiscano l'offerta di opportunità di benessere civico della Comunità;
 - g) progetti ed attività che si dedicano alla donazione del sangue e degli organi, ad aiutare la ricerca scientifica e l'assistenza ai malati e ai loro familiari;
 - h) progetti ed attività, sotto l'esclusiva egida del Comune, di Protezione Civile, di vigilanza urbana ed ecologica;
 - i) progetti ed attività delle Associazioni Nazionali, nelle loro organizzazioni comunali, riferite ai Corpi delle Forze Armate per tramandarne il ricordo, i valori della Patria, la commemorazione dei Caduti ed interventi di solidarietà e collaborazione tra i popoli.

CAPO III – CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI - PATROCINIO

Art. 12 - Tipologia e natura dei finanziamenti e benefici erogabili

1. I finanziamenti e benefici erogabili ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 6 sono resi disponibili secondo le modalità previste al Capo IV e possono articolarsi in forma di:
 - a) contributi, allorquando i finanziamenti, aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune condivide gli obiettivi;
 - b) vantaggi economici indiretti, allorquando sono riferiti alla fruizione gratuita o agevolata di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti;
 - c) Patrocinio, secondo le modalità di cui all'art. 15 e seguenti del presente Regolamento.
2. I finanziamenti ed i benefici a fronte dei quali le organizzazioni di cui all'art. 7 devono fornire una controprestazione sono erogati con la procedura di cui al Capo V.

Art. 13 - Criteri generali di attribuzione

1. L'erogazione di contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui al presente Regolamento, viene disposta dal Responsabile competente, in base alle direttive della Giunta Comunale e alle risorse disponibili.
2. Qualora gli stanziamenti previsti non fossero sufficienti a soddisfare le richieste, la Giunta valuterà la concessione di contributi e di altri vantaggi economici in base ai seguenti criteri:
 - a) rilevanza di iniziative di volontariato che intervengono nel campo della assistenza alle persone;
 - b) rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione alla loro utilità sociale, con particolare riferimento ai giovani, ed all'ampiezza e qualità degli interessi coinvolti;
 - c) valenza e ripercussione territoriale e numero degli iscritti.

Art. 14 - Contributi finanziari ordinari e straordinari

1. Ai fini del presente Regolamento si prendono in considerazione esclusivamente i contributi finanziari assegnati, con le modalità in seguito definite, alle Organizzazioni di Volontariato comprese nell'Albo delle Associazioni Regionali ed alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale. Con atti e convenzioni distinte, il Comune può, inoltre, intervenire con propri contributi finanziari e non, sempre ed esclusivamente nell'interesse generale del Comune, verso:
 - a) istituzioni ed enti pubblici non economici;
 - b) organismi dotati di personalità giuridica, associazioni non riconosciute, comitati ed enti religiosi, i quali non abbiano, tutti, scopi di lucro; associazioni umanitarie di carattere nazionale ed internazionale;
 - c) organismi di volontariato di cui alle Leggi Regionali vigenti;

- d) società cooperative di solidarietà di cui alla legislazione regionale e nazionale di settore vigente;
 - e) in casi particolari, per iniziative di speciale rilievo per la collettività locale e senza scopo di lucro, possono essere concessi contributi anche a singoli privati.
2. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- a) per **contributo annuale ordinario**: l'erogazione di finanziamento a fondo perduto a sostegno dell'attività ordinaria di terzi quando sia ritenuta di interesse per la collettività e non sia in grado di autofinanziarsi completamente;
 - b) per **contributo straordinario**: l'erogazione di benefici economici a terzi per la realizzazione di specifiche iniziative riconosciute di interesse per la Comunità.

Art. 15 - Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso agli organizzatori, che siano associazioni, enti o privati, di specifiche iniziative e manifestazioni, considerate meritevoli di interesse per la Comunità, anche al di fuori del territorio comunale, che assumano rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la Comunità Roveredana.
2. Il patrocinio può consistere:
 - a) nell'autorizzazione all'uso dello stemma comunale affiancato dalla scritta "Comune di Roveredo in Piano";
 - b) nella garanzia all'uso gratuito del locale o area nella quale viene svolta la manifestazione, servizi accessori compresi;
 - c) nella garanzia alla fornitura di uno o più oggetti di rappresentanza da consegnare;
 - d) nella riduzione della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.Lgs. 507 dd 15.11.1993.

Art. 16 - Modalità di richiesta di patrocinio

1. Al fine dell'eventuale concessione del patrocinio, la relativa richiesta, indirizzata al Sindaco, deve di norma essere presentata in carta resa legale, fatte salve le esenzioni previste dalla legge, almeno 30 giorni prima dell'avvenimento. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco, con proprio atto.
2. Il patrocinio non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
3. E' fatto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome e il simbolo del Comune; La violazione della predetta prescrizione comporta l'inammissibilità, fino a tre anni, di ulteriori richieste di patrocinio.
4. E' fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative patrocinate, apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il patrocinio del Comune.
5. La richiesta di patrocinio dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) estremi identificativi e fiscali della persona fisica o giuridica organizzatrice;
 - b) generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante dell'ente o associazione o del responsabile della manifestazione, che provvederà a sottoscrivere la richiesta;

- c) relazione motivata che descriva l'iniziativa e ne dettagli il valore e l'interesse per la Comunità Roveredana.
6. Per le agevolazioni di cui ai punti b) e c) del comma 2 del precedente articolo 15, alla richiesta deve essere allegato anche un documento contenente l'indicazione delle spese dell'iniziativa o della manifestazione e della relative modalità di finanziamento.

CAPO IV - PROCEDURE DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 17 - Richieste di ammissione ai benefici

1. Le richieste di ammissione ai contributi e vantaggi economici, redatte secondo le modalità stabilite dagli articoli 18 e 22 del presente Regolamento, devono contenere:
 - a) una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente Regolamento;
 - b) un preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.
2. Laddove sia necessario, la domanda stessa deve, inoltre, essere corredata da un'attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

SEZIONE I – CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 18 - Presentazione e contenuto della domanda di contributo ordinario

1. Le domande di contributo vanno presentate al Sindaco entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Potranno essere prese in considerazione, per circostanze eccezionali, anche domande presentate fuori termine.
3. Lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione dovranno essere presentati soltanto qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale oppure siano intervenute modificazioni.
4. La domanda, in carta resa legale, fatte salve le esenzioni previste dalla legge, deve essere sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione e contenere i dati, come da schema di domanda predisposto dall'Ufficio competente.
5. Nel caso in cui la domanda e/o la documentazione presentata siano incomplete, sarà richiesta l'integrazione, fissando un termine perentorio entro cui provvedere, pena l'archiviazione della domanda.
6. Tutte le manifestazioni, spettacoli, incontri, etc., inseriti nel programma, non potranno formare oggetto di separata e specifica richiesta di contributo.

Art. 19 - Misura dei contributi ordinari. Spese ammissibili.

1. L'entità del contributo non può superare il 70% delle spese risultanti dal preventivo di spesa che i richiedenti sono tenuti a presentare e non può portare alla formazione di

un utile di esercizio, tenuto conto di eventuali altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti.

2. Per le associazioni di volontariato sociale in convenzione con il Comune si deroga al limite percentuale sulle spese di cui al precedente comma 1.
3. Sono ritenute ammissibili solo le spese che risultano necessarie o comunque giustificabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione e/o ente quali:
 - spese per pubblicazioni, foto;
 - spese di rappresentanza (targhe, medaglie, etc.);
 - spese per acquisto di vestiario, materiale necessario per l'espletamento dell'attività istituzionale;
 - tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti all'esercizio dell'attività dell'associazione/ente, etc.);
 - spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione;
 - iscrizioni a Federazioni, campionati, affiliazioni;
 - spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, di vitto, alloggio, viaggio, telefoniche, purché documentate mediante fatture o ricevute fiscali intestate all'associazione/ente e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per il sostegno dell'attività istituzionale;
 - spese inerenti l'organizzazione dell'attività specifica (istruttori, allenatori, dirigenti, ospitalità, comunicazione, rappresentanza) ed altre inerenti l'attuazione degli scopi sociali ordinari.
 - spese per l'acquisto di beni strumentali, purché strettamente necessari per lo specifico tipo di attività svolta, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di verificare la congruenza con la finalità istituzionale.

Art. 20 - Modalità di erogazione, revoca e riduzione dei contributi ordinari.

1. La Giunta Comunale valuta la possibilità di concedere i contributi in applicazione dei criteri generali di cui all'art. 13 del presente Regolamento e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
2. L'erogazione dei contributi viene, normalmente, effettuata in un'unica soluzione.
3. I beneficiari sono tenuti a presentare il bilancio consuntivo e la relazione sociale, relativi all'anno cui si riferisce il contributo erogato, entro il 31 gennaio, se già approvati, altrimenti entro il 30 aprile. Oltre tale termine, nelle more dell'approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi sociali, dovrà essere presentata una relazione illustrativa ed economica dell'attività svolta nell'anno precedente quello cui il contributo si riferisce, sottoscritta dal presidente o legale rappresentante, con assunzione di responsabilità in ordine a quanto ivi dichiarato.
4. I beneficiari sono tenuti a presentare a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica, nelle more di approvazione dell'apposito regolamento, su specifica direttiva della Giunta Comunale.
5. Le associazioni di volontariato sociale in convenzione con il Comune presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo per i servizi convenzionati.

6. La documentazione contabile è conservata presso la sede dell'associazione per il tempo previsto dalla normativa fiscale specifica di settore.
7. Qualora dal consuntivo risulti che le spese effettivamente sostenute sono inferiori a quelle preventivate o qualora i giustificativi prodotti non rispondano ai requisiti richiesti, l'erogazione del contributo, previa richiesta di regolarizzazione, deve essere proporzionalmente ridotta mediante revoca con diritto di recupero delle somme già liquidate.
8. È fatto divieto di compensare il suddetto recupero con il contributo deliberato per l'anno corrente, che verrà comunque erogato solo dopo il recupero della somma già liquidata nell'anno precedente. La rendicontazione costituisce in ogni caso condizione necessaria per la concessione dei contributi per l'anno corrente.
9. L'adempimento della rendicontazione non è richiesto nel caso di contributi concessi ad enti pubblici o privati di rilevanza nazionale e ad istituzioni soggette alle norme di contabilità pubblica.

SEZIONE II – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 21 - Contributi per specifiche Iniziative - Contributi straordinari –Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi straordinari le associazioni, gli enti pubblici e privati, gli istituti scolastici pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, sportivi, di volontariato, ambientalisti, etc., dietro presentazione dell'atto costitutivo registrato o dello Statuto, per la realizzazione di specifiche iniziative riconosciute di interesse per la Comunità e che concorrano al perseguimento delle finalità di cui allo Statuto di ognuna di esse. Possono accedere ai contributi straordinari anche persone singole per la realizzazione di iniziative di speciale rilievo per la collettività locale e senza scopo di lucro.
2. I soggetti beneficiari di contributi annuali possono richiedere contributi "ad hoc" per singole iniziative purché non comprese nei programmi già finanziati con detti contributi annuali.
3. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali, nonché ad istituzioni pubbliche o private per scopi di ricerca, studio e solidarietà sociale nella malattia.
4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
5. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

ART. 22 - Presentazione della domanda di contributo straordinario

1. L'istanza per ottenere l'erogazione di contributi straordinari deve essere presentata, di norma, almeno 2 mesi prima della data in cui si svolgerà o inizierà a svolgersi la manifestazione o iniziativa. Il Comune si riserva la facoltà di prendere in esame eccezionalmente anche richieste non presentate entro il suddetto termine, in considerazione dell'importanza e rilevanza delle varie iniziative.

2. L'istanza redatta in carta resa legale, fatte salve le esenzioni previste dalla legge, è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
3. Alla domanda devono essere allegati una relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare, il quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite.

Art. 23 - Misura dei contributi straordinari – Spese ammissibili

1. La Giunta Comunale valuta la possibilità di concessione del contributo, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, in applicazione dei criteri generali di cui all'art. 13 del presente Regolamento e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
2. Sono ammesse a contributo solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione dell'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti, in modo tale che, cumulativamente, i benefici economici non superino l'importo delle uscite.
3. L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme di denaro relative alle seguenti spese:
 - a) spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali/strutture sede dell'iniziativa;
 - b) spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
 - c) spese postali, di cancelleria, per acquisto valori bollati, spese per l'acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario necessario per lo svolgimento dell'iniziativa o attività; la misura del contributo non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile ed indicata nel preventivo di spesa allegato alla domanda, purché il bene acquistato abbia un funzionalità che si protrae oltre i cinque anni dall'acquisto;
 - d) spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
 - e) spese di pubblicizzazione e promozione televisiva, radiofonica, etc., dell'iniziativa o della manifestazione,
 - f) spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE); oneri ENPALS, INPS, INAIL. Dell'IVA si terrà conto solo qualora il beneficiario del contributo sia consumatore finale;
 - g) compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
 - h) compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti ed artisti vari;
 - i) spese di viaggio, di vitto ed alloggio, limitatamente a quelle riferentesi agli organizzatori e agli esecutori materiali della manifestazione per il periodo di tempo relativo alla preparazione e all'effettuazione dell'iniziativa.
4. Le spese non espressamente indicate nel presente articolo saranno tenute in considerazione in base a valutazione discrezionale dell'Amministrazione Comunale tenuto conto dell'attinenza e congruità delle stesse.
5. Non saranno prese in considerazione le spese documentate da fatture/ricevute fiscali che non siano intestate al beneficiario del contributo.

6. Nell'ipotesi di fatturazione a o tra società collegate, controllate o comunque riconducibili al beneficiario del contributo dovranno, in apposita dichiarazione, essere fornite spiegazioni sulle relazioni intercorrenti tra le suddette società o associazioni.

Art. 24 - Modalità di erogazione dei contributi straordinari

1. L'erogazione dei contributi viene effettuata a manifestazione avvenuta, dietro presentazione del consuntivo della specifica iniziativa.
2. Il Comune, su richiesta, può concedere un anticipo – fino ad un massimo del 50% del contributo complessivo concesso.

Art. 25 – Rendicontazione dei contributi straordinari

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, dovrà essere presentata una relazione illustrativa ed economica della specifica iniziativa, relativa al 100% delle spese finanziate con il contributo concesso, sottoscritta dal presidente o legale rappresentante, con assunzione di responsabilità in ordine a quanto ivi dichiarato.
2. Su richiesta del Responsabile dell'Ufficio competente, dovranno essere prodotte copie di fatture, note spese, ricevute o altri giustificativi in regola con la normativa fiscale, per un importo almeno pari al contributo concesso.
3. Se le spese effettivamente sostenute risultano essere inferiori a quelle preventivate o se i giustificativi richiesti non rispondono ai requisiti previsti, l'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto.
4. L'adempimento della rendicontazione non è richiesto nel caso di contributi concessi ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 26 - Pubblicizzazione iniziative associative

1. Le iniziative organizzate dalle associazioni comunali possono essere rese note attraverso diverse forme pubblicitarie, come, ad esempio, l'inserimento della relativa informazione sul sito Internet del Comune di Roveredo in Piano o sul pannello luminoso della sede municipale, previa richiesta scritta effettuata dal legale rappresentante al Comune medesimo.
2. Le domande debbono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune almeno dieci giorni prima della data della iniziativa. Il Comune, tuttavia, si riserva la facoltà di prendere in esame anche richieste non presentate entro il suddetto termine, in considerazione dell'importanza e rilevanza delle varie iniziative.
3. La pubblicizzazione delle iniziative avverrà nei limiti di spazio consentiti e tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, dando priorità assoluta alle notizie di natura istituzionale dell'Ente.
4. Al fine di garantire la massima partecipazione alle varie manifestazioni, nella valutazione delle richieste di pubblicizzazione delle iniziative verrà data, in ogni caso, precedenza a quelle di imminente realizzazione.

CAPO V - CONVENZIONI

Art. 27 - Modalità per la formulazione di convenzioni

1. Quando i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire una controprestazione, l'erogazione di benefici è preceduta dalla stipula di apposita convenzione, a cui sarà unito il progetto dettagliato dell'intervento.
2. L'Ente o Associazione interessato ad instaurare col Comune un rapporto convenzionale, dovrà presentare, oltre alla richiesta avanzata con le modalità di cui ai Capi precedenti, anche un progetto che illustri in dettaglio l'iniziativa proposta.
3. La Giunta potrà comunque, in qualunque momento, proporre progetti riferiti a specifici interventi e manifestare la disponibilità a formulare e stipulare convenzioni con una o più associazioni per la realizzazione di tali progetti; di tale disponibilità la Giunta darà adeguata informazione alle Associazioni, fissando un termine per la presentazione delle richieste.
4. Per le organizzazioni di volontariato si applicano le norme regionali del settore.
5. Sono fatti salvi i rapporti convenzionali in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento fino alla loro naturale scadenza.

CAPO VI – CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 28 – Beni mobili o immobili

1. Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 1 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito o a canone agevolato immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede.
2. La concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione, o in apposito contratto, preventivamente approvata dalla Giunta Comunale, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale. La convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto concessionario, di produrre una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali, che attesti il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione e il buono stato di conservazione dell'immobile concesso. La convenzione potrà, altresì, prevedere l'obbligo del versamento di un'adeguata cauzione per l'utilizzo degli immobili o delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento.
3. La previsione di cui al precedente comma non si applica alla concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche.

CAPO VII – ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 29 - Tenuta dell'Albo

1. Il Servizio competente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, cura la tenuta dell'Albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi e adempimenti prescritti. E' fatto obbligo ai diversi Servizi di trasmettere annualmente, al Servizio competente, l'elenco descrittivo dei beneficiari delle provvidenze ai fini di una compiuta tenuta dell'Albo.

CAPO VIII - REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Regolarizzazione degli utilizzi preesistenti

1. In fase di prima applicazione, per la presentazione delle domande di contributo straordinario si deroga ai termini stabiliti all'art. 22, per tutti quegli eventi che dovranno svolgersi prima di 60 giorni dall'esecutività del presente Regolamento.
2. Per quanto concerne la fruibilità degli immobili comunali, il presente Regolamento non trova applicazione per le concessioni e i comodati attualmente in atto e sino alla naturale scadenza dei medesimi.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Si intendono abrogate le disposizioni dei previgenti regolamenti in materia e ogni altra normativa regolamentare in contrasto con il presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, fanno fede le normative vigenti in materia.